

Napoli, 11

29 LUG. 1982




Regione Campania

L. Assessore

all'Urbanistica, Politica del Territorio,

Controllo dei Beni Ambientali

SERVIZIO URBANISTICA
PIANI COMUNALI



Al Comune di

ISCHIA (NA)

Prot. n.4660/A

OGGETTO: Comune di ISCHIA (NA) - Piano Regolatore Generale -
Approvazione con modifiche - CONTRODEDUZIONI.

Si comunica che con deliberazione di Giunta Regionale n.4372 in data 4.6.1982, vistata dalla Commissione di Controllo sugli Atti della Regione Campania con provvedimento n.9278/10211 reso nell'adunanza del 6.7.1982, è stata approvata, con le modifiche contenute nel parere n.191 del 5.5.1982 del C.T.R., il Piano Regolatore Generale adottato da codesto Comune con deliberazione consiliare n.17 del 12.11.1973 confermata con deliberazione n.21 del 18.12.1973.

Per l'emissione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale è necessario ottemperare, ai sensi dell'art.36 della Legge Urbanistica 17.8.1942 n.1150, modificata ed integrata dalla Legge 6.8.1967 n.765, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della presente, alla prescrizione contenuta nel dispositivo della citata deliberazione di G.R. mediante apposita deliberazione consiliare, debitamente pubblicata.

Si trasmettono, pertanto, in copia la deliberazione di G.R. ed il parere predetto unitamente alla tav. n.10 bis (zonizzazione) cui sono state apportate modifiche e che dovrà essere restituita a questo Servizio in sede di trasmissione della succitata deliberazione comunale, per l'apposizione dei visti di rito.

Prof. Avv. Guido D'ANGELO

28.7.82

LA GIUNTA

VISTA la Legge Urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTO il D.L. n. 57/81 convertito con Legge n. 187/82;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 20.3.1982 - art. 2;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 143 del 10.3.1972;

P R E M E S S O :

- CHE il Comune di ISCHIA (NA) ha adottato il PIANO REGOLATORE GENERALE del proprio territorio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.11.1973, confermata con deliberazioni consiliari n. 21 e 22 del 18.12.1973, divenute esecutive per decorrenza dei termini;
- CHE tale strumento urbanistico è stato depositato presso la Segreteria Comunale per giorni 30 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio e inserzione nel F.A.L. della Provincia di Napoli n. 34 del 13.4.1974;
- CHE risultano avanzate n. 99 osservazioni, di cui 90 da privati cittadini, n. 6 da Società, n. 2 da gruppi di cittadini e n. 1 dell'Ente Federazione Coltivatori Diretti;
- CHE con deliberazioni consiliari n. 31 del 6.2.1975, n. 33 del 21.3.1975, n. 34 del 27.3.1975, n. 35 del 4.4.1975, n. 36 del 7.4.1975, n. 37 dell'11.4.1975 e n. 38 del 17.4.1975, il Comune in argomento ha esaminato le osservazioni anzidette con varie determinazioni, stabilendo, in particolare, di dare cor

L'impegno della spesa derivante dalla presente deliberazione viene assunto sul capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 198... che presenta la seguente situazione contabile:

— stanziamento di bilancio	L.
— meno: impegni precedenti	L.
— disponibilità	L.
— presente impegno	L.
— disponibilità residua	L.

IL RAGIONIERE GENERALE

so a varianti grafiche e normative conseguenti all'accoglimento di alcune osservazioni;

- CHE a seguito della pubblicazione delle predette varianti al Piano Regolatore Generale (contenute nella Tav. n. 10 bis), risultano avanzate n. 3 osservazioni in termini e n. 8 fuori termine, in ordine alle quali si è pronunziata la locale Amministrazione con deliberazione consiliare n. 109 del 3.3.1977, esecutiva per decorrenza dei termini, stabilendo di respingere quelle giunte fuori termine e una (Ditta RUOPOLI Maria, RUOPOLI Letizia e DI MEGLIO Vincenzo) giunta in termini, e di accogliere le altre due giunte nei termini, con particolari prescrizioni per quella a firma di TRANI Arcangelo;
- CHE con successiva delibera di G.M. n. 141 del 27.1.1979 il Comune di ISCHIA ha reso una Relazione Esplicativa ed Aggiuntiva al Piano Regolatore Generale in argomento;
- CHE il Comitato Tecnico Regionale (L.R. n. 51 del 31.10.1978) ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano Regolatore Generale di che trattasi, giusto parere n. 191 del 15 maggio 1982, con le modifiche, gli stralci, le rettifiche e le prescrizioni contenute nella relazione dell'istruttore/regolatore Prof. Romano LANINI, allegata al medesimo parere quale parte integrante e sostanziale; tenendo debito conto delle osservazioni formulate dal Servizio Regionale Industria e Artigianato con nota n. 6241 del 2.12.1978, dall'Amministrazione Provinciale di Napoli con nota n. 062966 del 16.11.1979 e n. 8775 del 14.2.1979, del Servizio Tutela Beni Ambientali con nota n. 7891 del 12.7.1979;

R I T E N U T O :

- CHE con il precitato parere è stato svolto un approfondito esame del progetto del PIANO REGOLATORE GENERALE di che trattasi, per cui lo stesso - con l'osservanza delle varie modifiche, stralci, rettifiche e prescrizioni all'uopo formulate - può ritenersi idoneo a disciplinare l'attività urbanistica nel territorio del Comune di ISCHIA;
- CHE possono essere condivise - così come si condividono - le conclusioni e motivazioni espresse nel contesto del medesimo parere, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- CHE la procedura eseguita per l'adozione e pubblicazione del PIANO REGOLATORE GENERALE appare regolare;

- CHE lo strumento urbanistico esaminato, con le modifiche, stralci, rettifiche e prescrizioni anzidette, non contrasta con gli indirizzi di programmazione urbanistica di cui alla Legge Regionale 20.3.1982 n. 14;

**A VOTI UNANIMI
D E L I B E R A**

ART. 1 - Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 10 e segg. della L.U. 17.8.942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dello art. 2 della L.R. n. 14 del 20.3.982, è approvato il PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di ISCHIA (NA) adottato con le varie deliberazioni consiliari specificate nelle premesse, salvo l'osservanza degli stralci, modifiche, rettifiche e prescrizioni di cui al parere n. 191 del 5.5.982 del Comitato Tecnico Regionale e degli altri pareri a questo connessi;

ART. 2 - Le osservazioni avanzate avverso il Piano Regolatore Generale in argomento sono decise in conformità di quanto stabilito dalla locale Amministrazione, purchè non contrastanti con le determinazioni fissate nel presente provvedimento, ma respingendo, per i motivi al riguardo formulati nel parere del Comitato Tecnico Regionale, l'osservanza a firma di TRANI-Arcangelo;


ART. 3 - In sede di controdeduzioni il Comune dovrà attestare l'avvenuto deposito degli elaborati del presente Piano Regolatore Generale presso il competente Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 57/82 convertita in legge n. 187/82 nonchè produrre quanto prescritto nel più volte citato parere del Comitato Tecnico Regionale.

ART. 4 - Di prendere atto che lo strumento urbanistico di che trattasi è costituito dai seguenti elaborati :


- A) Relazione Generale comprendente le tavv. nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5a - 5b - 6a - 6b - 7 - 8 - 9 e 10, nonché le Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione con relative tabelle;
- B) Tav. n. 10 bis - Zonizzazione - Rete viaria in scala 1 : 5000 (comprendente gli emendamenti alla Tavola n. 10 conseguenti all'esame delle osservazioni avanzate avverso il Piano Regolatore Generale);
- C) Relazione Esplicativa e Aggiuntiva;

ART. 5 - Il Presidente della Giunta Regionale procederà alla emissione dei provvedimenti consequenziali, sentito il Comune ai sensi del 2 comma e segg. dell'art. 10 della vigente Legge Urbanistica 17.8.942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.



IL SEGRETARIO
(Albano)



IL PRESIDENTE
(de Feo)




Giunta Regionale della Campania
Per Copia conforme
p. I. SERVIZIO DELLA GIUNTA
(Reg. G. L. 1990)

Per Copia conforme



COMMISSIONE DI CONTROLLO
sull'Amministrazione della Regione
Campania

N. 9278/10211-

Registro della C.C.A.R.C

Seduta del - 6 LUG. 1982

Deliberazione della Giunta Regionale N. 4372

del 4/6/82-

CONTROLLATO SENZA RILIEVI



IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE
DELLA REGIONE CAMPANIA

Dr. Giuseppe D'Angelo

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA

INVIATO PER L'ESECUZIONE IL 19 LUG. 1982 AL

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1) Servizio Bilancio; | <input type="checkbox"/> 18) Servizio Assistenza sociale; |
| <input type="checkbox"/> 2) Servizio Piani e Programmi; | <input type="checkbox"/> 19) Servizio Lavoro e Promozione sociale; |
| <input type="checkbox"/> 3) Servizio Affari Generali e Personale; | <input type="checkbox"/> 20) Servizio Formazione Professionale; |
| <input type="checkbox"/> 4) Servizio Ragioneria Generale; | <input type="checkbox"/> 21) Servizio Trasporti, Aeroporti ed Opere Marittime e Portuali; |
| <input type="checkbox"/> 5) Servizio Demanio e Patrimonio; | <input type="checkbox"/> 22) Servizio Lavori Pubblici; |
| <input type="checkbox"/> 6) Servizio Finanze e Tributi; | <input type="checkbox"/> 23) Servizio Edilizia economica e popolare; |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7) Servizio Urbanistica: Piani Comunali; | <input type="checkbox"/> 24) Servizio Enti locali; |
| <input type="checkbox"/> 8) Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca; | <input type="checkbox"/> 25) Servizio Acque e Acquedotti; |
| <input type="checkbox"/> 9) Servizio Foreste; | <input type="checkbox"/> 26) Servizio Ricerca Scientifica ed Informatica; |
| <input type="checkbox"/> 10) Servizio Industria e Artigianato; | <input type="checkbox"/> 27) Servizio Politica del Territorio: Pianificazione e Gestione del Territorio; |
| <input type="checkbox"/> 11) Servizio Turismo e Sport; | <input type="checkbox"/> 28) Servizio Tutela Beni Ambientali; |
| <input type="checkbox"/> 12) Servizio Commercio; | <input type="checkbox"/> 29) Servizio Gabinetto della Presidenza; |
| <input type="checkbox"/> 13) Servizio Affari Generali Sanitari - Programmazione Sanitaria - Rapporti con gli Organi delle U.S.L.; | <input type="checkbox"/> 30) Servizio Segreteria della Giunta; |
| <input type="checkbox"/> 14) Servizio Ecologia - Igiene Ambientale e Prevenzione; | <input type="checkbox"/> 31) Servizio Avvocatura. |
| <input type="checkbox"/> 15) Servizio Veterinaria; | |
| <input type="checkbox"/> 16) Servizio Assistenza Sanitaria; | |
| <input type="checkbox"/> 17) Servizio Istruzione e Cultura; | |

p. II. SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

ATTESTA

che la presente deliberazione composta di _____ fogli è conforme all'originale depositato presso gli Uffici della Segreteria della Giunta.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Mario Albano)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

Al Sig. Presidente
del Comitato Tecnico Regionale
Via A. De Gasperi -
Palazzo del Genio Civile

N A P O L I

OGGETTO: Piano Regolatore Generale del Comune di Ischia-
Parere istruttorio.

PREMESSO:

- che con nota del 6/4/1982, prot. N. 871, pervenutami in data 13/4 u.s., il C.T.R. affidava al sottoscritto prof.arch. Romano Lanini l'incarico d'istruire il parere sullo strumento urbanistico in oggetto;
- che il sottoscritto aveva avuto in data 6 aprile comunicazione informale ed in via breve di tale incarico ed aveva provveduto al ritiro del fascicolo degli atti relativi costituito dagli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. di Ischia e della relazione istruttoria su detto strumento urbanistico generale redatta dall'arch. Antonio Rigillo;
- che su tale relazione istruttoria nell'adunanza dell'8/4/1981 il C.T.R. aveva sospeso l'esame della medesima dando mandato al relatore, arch. Antonio Rigillo, di acquisire il parere del Genio Civile reso necessario sulla base dello art. 13 della legge 2/2/1974 N. 64 essendo stato, nel frattempo, il Comune di Ischia incluso tra quelli classificati sismici;
- che gli obblighi di cui al predetto art. 13 sono stati sospesi per un quinquennio dall'art. 11 del D.L. 27/2/1982 N. 57 e, pertanto, è possibile riaprire l'istruttoria e l'esame del predetto P.R.G.;



Per copia conforme

SECRETARIO

(Dott. Giuliano Massari) /.

- che sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 29/3/1982 veniva pubblicata la Legge regionale 20 marzo 1982, n;14: "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative al l'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1 - secondo comma - della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65";
- che detta legge regionale specifica anche la metodologia per l'esame degli strumenti urbanistici;

Il sottoscritto professionista-consulente incaricato, esaminati gli atti tecnico-amministrativi e la relazione istruttoria redatta dall'arch. Antonio Rigillo acquisita presso il Servizio Urbanistico, effettuati due sopralluoghi nel Comune di Ischia ritiene opportuno e necessario esprimere alcune pregiudiziali prima di procedere alla formazione e illustrazione della relazione tecnico-istruttoria.

Esse sono:

- la cartografia di base sulla quale è stata formata la tavola 10bis in particolare (Zonizzazione - Rete viaria - scala 1/5.000), ma in generale tutte le tavole di P.R.G., non rappresenta lo stato attuale dei luoghi. Pur convenendo che in considerazione dei tempi tecnici necessari alla formazione di uno strumento urbanistico generale e di solito non brevi, la cartografia di base non è mai aggiornata allo stato attuale ma alla data della sua formazione o ultimo aggiornamento, quella in oggetto risale ad almeno sei anni fa.

I sopralluoghi effettuati hanno confermato questa carenza informativa evidenziata dalle innumerevoli costruzioni presenti in aree che sulla planimetria richiamata risultano

a



Per copia conforme
Il Segretario
(*Stassari*)

co

Regione Campania
Servizio Urbanistico: Piani Comunali

3.=

essere totalmente o fortemente non edificate.

Questa situazione rende oltremodo difficile valutare quantitativamente e qualitativamente le indicazioni contenute nella tavola 10 bis.

- Le previsioni di sviluppo demografico assunte a base del P.R.G. appaiono accettabili seppur leggermente sovrastimate rispetto al trend demografico assunto a base di tale determinazione quantitativa. In effetti pur riscontrandosi un leggero calo dei valori annui della percentuale d'incremento l'errore di stima è riconducibile entro l'1% e quindi accettabile in termini probabilistici e statistici.

Nella prima stesura del P.R.G., adottata nel 1973, il Piano prevedeva una popolazione residente al 1980 pari a 16.076 unità. Al 31/12/80 la popolazione residente (Fonte: ISTAT) risultava pari a 16.731 abitanti con uno scarto di +4.074% rispetto a quella prevista.

- Al momento della formazione del P.R.G. il Comune d'Ischia non era classificato sismico tuttavia, pur nel rispetto della sospensione di cui al richiamato D.L. 27/2/1982 N. 64 la Amministrazione comunale deve provvedere alla formazione di una microzonazione sismica per verificare la congruenza e/o la compatibilità tra le scelte dello strumento urbanistico generale e di quelli attuativi e la natura geofisica, geologica e geotecnica dei terreni.

Ferme restando le premesse e le pregiudiziali innanzi esposte, lo strumento urbanistico in oggetto, giusto il mandato ricevuto, è stato attentamente esaminato nei tempi ri



Per copia conforme

Per copia conforme
[Handwritten signature]

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

COMUNE DI ISCHIA (NA)

LEGGE URBANISTICA 17.8.1942 n. 1150, modificata ed integrata con Leggi: 6.8.1967 n. 765; 19.11.1968 n. 1187; 1.6.1971 n. 291; 22.10.1971 n. 865; 28.1.1977 n. 10.

DECRETI MINISTERIALI: 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444.
Legge Regionale 20/3/1982 N. 14 -
RELAZIONE ISTRUTTORIA in data 5/5/1982 n. 1430 ai sensi dell'art. 10 della Legge Urbanistica vigente.

Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12.11.1973, confermata con delibere consiliari n. 21 e n. 22 del 18.12.1973, divenute esecutive per decorrenza dei termini.

Aggiornamento della cartografia e della normativa conseguente all'esame delle osservazioni di cui alle delibere consiliari n. 31 del 6.2.1975; n. 33 del 21.3.1975; n. 34 del 27.3.1975; n. 35 del 4.4.1975; n. 36 del 7.4.1975; n.37 dell'11.4.1975; n. 38 del 17.4.1975, tutte divenute esecutive per decorrenza di termini, verificate per mandato del Consiglio con delibera di G.M. n. 179 dell'8.8.1976, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Il sottoscritto relatore, incaricato con nota n. 871 del 6/4/82 del Comitato Tecnico Regionale, esaminati gli atti e gli elaborati avuti in esame.

P R E M E S S O:

CHE il Comune di Ischia con delibera consiliare n. 17 del 12.12.1973, confermata con delibere consiliari n. 21 e n.22 del 18.12.1973, ha adottato il P.R.G. del proprio territorio comunale;



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Dott. Cristiano Masari)

Regione Campania
Servizio Urbanistico - Piani Comunali

- CHE gli atti adottati si compongono dei seguenti elaborati:
 - a) Relazione comprendente le tavole nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5a - 5b - 5c - 6a - 6b - 7 - 8 - 9 - 10, nonché le norme urbanistico-edilizie di attuazione con relative tabelle.
 - b) Tav. n. 10 bis zonizzazione e rete viaria in scala 1 : 5000 contenente gli emendamenti alla Tav. n. 10 approvati nella seduta del Consiglio Comunale del 12.11.1973.
- CHE agli atti sono allegati i seguenti documenti comprovanti la pubblicazione del P.R.G.;
 - a) domanda del Sindaco in data 6.4.1974 intesa ad ottenere l'approvazione del P.R.G.;
 - b) avviso di deposito presso la Segreteria Comunale dal 6.4.1974;
 - c) avviso di deposito sul foglio Annunzi Legali della Provincia di Napoli n. 30 del 13.4.1974;
 - d) certificato del Sindaco del 21.6.1977 circa l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito per 30 giorni consecutivi;
- CHE, come risulta dalla delibera consiliare n. 31 del 6.2.1975 di esame delle osservazioni al P.R.G., furono presentate n. 98 osservazioni nei termini e n. 1 osservazione fuori termine. Le osservazioni risultano presentate per n. 90 da privati cittadini, per n. 6 da Società, per n. 2 da grup



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(*Luigi Scialoja Massari*)

17

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

pi di vari cittadini e per n. 1 dall'Ente Federazione dei Coltivatori Diretti.

- CHE con deliberazioni n. 31 del 6.2.1975; n. 33 del 21 marzo 1975; n. 34 del 27.3.1975; n. 35 del 4.4.1975; n. 36 del 7.4.1975; n. 37 dell'11.4.1975 e n. 38 del 17 aprile 1975, il Consiglio Comunale ha esaminato le osservazioni pervenute ed ha dato mandato alla G.M. di procedere alla stesura di varianti grafiche e normative conseguenti all'esame delle osservazioni;
- CHE con l'ultima delibera n. 38 del 17.4.1975 veniva infine stabilito che le motivazioni addotte alle singole osservazioni e le proposte di normativa, dovessero intendersi quali varianti al P.R.G. adottato ed alla normativa allegata;
- CHE con la stessa consiliare n. 31 del 6.2.1975 veniva deliberato di apportare al P.R.G. alcune modifiche ed integrazioni che così si sintetizzano:
 - a) declassificazione della zona "F2" in zona "C2" in località Cà Marmile, con indice di fabbricabilità da 0,80 a 1,20 mc/mq.;
 - b) alcune norme transitorie in particolare per le industrie alberghiere;
 - c) eliminazione della indicazione del lotto minimo e del calcolo planovolumetrico;
 - d) norme per l'elevazione dell'indice di fabbricabilità nella zona "E1" ad eccezione della riduzione nell'area di Montagnone;
 - e) elevazione dell'indice di fabbricabilità da 0,80 a 1,20 mc/mq. nella zona "C2" della 167;

= 3 =



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(*Luigi Cassari*)

Regione Campania
Servizio Urbanistica - Piani Comunali

- CHE con deliberazione di G.M. n. 179 dell'8.4.1976 adottata con mandato e con i poteri del Consiglio Comunale, come sopra venivano approvati il grafico e la normativa relativi alle variazioni apportate al P.R.G. in sede di esame delle osservazioni pervenute;
- CHE l'elaborato adottato, pervenuto in data 8.6.1976, consiste nella seguente tavola:
 - a) Tav. n. 10 bis - Zonizzazione e rete viaria scala 1:5000 con la dicitura "varianti grafiche conseguenti all'esame delle osservazioni di cui alle delibere consiliari n. 31-33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38" tutte del 1975;
- CHE ad esso sono allegati i seguenti atti comprovanti la sua pubblicazione:
 - a) domanda del Sindaco in data 8.6.1976 intesa ad ottenere l'approvazioni di dette varianti al P.R.G.;
 - b) avviso di deposito presso la Segreteria Comunale dallo 8.6.1976;
 - c) avviso di deposito sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Napoli n. 47 del 12.6.1976;
 - d) certificato del Sindaco del 21.6.1977, comprovante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito per 30 gg. consecutivi;
 - e) certificato del Sindaco in data 21.6.1977 attestante che nei termini sono state presentate n. 3 osservazioni e precisamente:
 - 1) osservazione n. 1 pervenuta al Comune il 3.7.1976
N. 7610 a firma: Ruopoli Maria; Ruopoli Letizia; Di Meglio Vincenzo;

= 4 =



Per copia conform
IL SEGRETARIO
(Dott. *Salvatore Massari*)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

- 2) osservazione n. 2 pervenuta al Comune il 6.8.1976
n. 8895 a firma: Trani Arcangelo;
- 3) osservazione n. 3 pervenuta al Comune il 10.8.1976
n. 9018 a firma: Timone Mario e Mazzella Vincenzo;
- f) fascicolo contenente le suddette n. 3 osservazioni pervenute nei termini e n. 8 osservazioni pervenute fuori termine e precisamente:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1) Mattioli Gennaro | n. 9039 dell'11.8.76 |
| 2) Lauro Agostino | " 9079 del 12.8.76 |
| 3) Delizia Edoardo | " 9082 " 12.8.76 |
| 4) Reale Paola | " 9111 " 12.8.76 |
| 5) Delizia Vincenzo e altri | " 9116 " 12.8.76 |
| 6) Mattera Antonio | " 9117 " 12.8.76 |
| 7) Mattera Carmine | " 9118 " 12.8.76 |
| 8) Micangeli Cesidro | " 9066 " 11.8.76 |

- CHE con delibera n. 109 del 3.3.1977 il Consiglio Comunale ha esaminato le osservazioni alle varianti al Piano Regolatore Generale, dichiarando all'unanimità:

- non esaminabili le 8 opposizioni pervenute fuori termine;
- accogliendo con voti favorevoli n. 17, contrari n. 1, astenuti n. 2, osservazione n. 2 a firma Trani Arcangelo con le seguenti prescrizioni: "indice di fabbricabilità per la zona del Montagnone sul grafico di Piano rappresentato con "F1" da modificare in "E3" con indice di edificabilità 0.0001 - lotto minimo mq. 30.000";
- accogliendo con voti favorevoli n. 14, contrari n. 1, ed astenuti n. 6 l'osservazione n. 3 a firma Timone Mario e Mazzella Vincenzo intesa ad ottenere il cambio di zona da "F2" ad "A2";



Per copia conforme

SECRETARIO
(...)

- respingendo con voti n. 19, contrari n. 1 e n. 4, astenuti l'osservazione presentata da Ruopoli Maria, Ruopoli Leti - zia e Di Meglio Vincenzo;
- CHE il territorio comunale di Ischia è prevalentemente pianeggiante e limitato dalle alture Monte di Vezzi e Montagnone ed è solcato da una striscia lavica che va dal cratere dell'Arso fino a Punta Molino, un tempo completamente coperta da una pineta oggi solo in parte superstite.
La costa è prevalente bassa e sabbiosa (tranne che sul lato orientale) e si articola in due episodi paesisticamente rilevati: l'antico cratere del Porto e l'isolotto del Castello;
- CHE l'insediamento più antico era frazionato in due nuclei; uno presso il Porto e l'altro presso il Castello (Ischia Ponte), oltre una serie di piccole borgate in collina: S. Antuono, S. Michele, Campagnano;
- CHE l'insediamento più recente ha praticamente saldato i due nuclei marittimi originari lungo due assi viari ortogonali rispettivamente parallelo e ortogonale alla costa;
- CHE la relazione di accompagnamento del progetto di Piano Regolatore Generale è quella redatta a cura dell'E.V.I. con riferimento alla situazione urbanistica e a proposte di assetto per l'intera isola;

le tabelle 7, 8 e 10 della suddetta relazione riportano i seguenti dati che si riferiscono specificamente al bisogno residenziale e turistico del Comune di Ischia con un'ipotesi di proporzionamento rapportato all'intera isola:

- popolazione residente al 1969 .	n. 14.139
- popolazione prevista al 1980	" 16.076
- incremento popolazione	" 1.937
- vani residenziali occupati al 1969	" 10.930

= 6 =



Per copia conforme

SECRETARI
(Dot. Giulio Massa)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali


- indice di affollamento ab/vano al 1969	n.	1.29
- fabbisogno vani al 1969 per riduzione indice di affollamento	"	3.183
- per eliminazione baracche	"	26
Totale fabbisogno vani al 1969		n. 3.209
prospettive al 1980:		
- fabbisogno vani	n.	1.937
Totale generale vani residenziali		n. 5.146
- fabbisogno vani turistici al 1980	"	110
fabbisogno vani residenziali e turistici al 1980		5.256
- vani max assegnabili in base al piano redatto dall'E.V.I. per il Comune di Ischia		2.256
- CHE nella concerenza dei servizi, tenutasi il 22.11.1978 presso il Servizio Urbanistica furono richiesti al Comune di Ischia dati e chiarimenti aggiuntivi circa i reali vani esistenti per poter procedere ad una attendibile valutazione del fabbisogno e della zonizzazione;		
- CHE con nota del 16.2.1979 è pervenuta dal Comune di Ischia una relazione Esplicativa ed aggiuntiva approvata con delibera di G.M. N. 141 del 27.1.1979 dalla quale sono ricavabili i seguenti dati dimensionali:		
- popolazione residente al 1977	ab.	16.328
- vani occupati al 1971	n.	11.683
- vani non occupati	"	6.137
Totale vani		n. 17.820



Per copia conforme
Il SEGRETARIO
(Lott. Giuliano Alessari)

- | | | |
|--|-----|-----------|
| - vani costruiti con licenze edilizie
rilasciate dal 1970 al 1976 | n. | 358 |
| | | n. 18.178 |
| - Previsione demografica al 1983 | ab. | 18.388 |
| - fabbisogno nuovi vani
(piano Beguinot) | | 2.192 |
| - vani realizzati dal 70/76 | 358 | |
| Vani da realizzare | | 1.834 |
- vani 1.643 localizzati in zona C2 dei quali 666 vani (40% del totale) da destinarsi all'edilizia economica e popolare in località Cilento e Campagnano;
- CHE, entrando nel merito degli obiettivi e contenuti del piano, quali si rilevano sia dalla Relazione E.V.I. che forma parte integrante del Piano Regolatore Generale, sia dalla Relazione aggiuntiva, il Piano Regolatore Generale propone:
- Il mantenimento della fascia verde di separazione (ormai quasi interamente edificata) fra i nuclei di Porto e di Ponte, con destinazione a verde pubblico "F5" di gran parte della pineta e del Fondo Basso e la creazione di un nuovo approdo infrastrutturato per il nucleo di Ischia Ponte nella Baia del Castello, quale alternativa al Porto;
 - La decompressione edilizia della fascia costiera, con la localizzazione di nuove espansioni residenziali nei 3 borghi collinari di S. Antuono, S. Michele e Campagnano, separati dalla conurbazione costiera a mezzo di fasce di verde agricolo e forestale; tali espansioni (quantizzate nella Relazione E.V.I. in 315.362 mq. per un totale di 2.192 nuovi vani - vedi pag. 89 relazione E.V.I.) sono


22.



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(*Massari*)

- state previste nella planimetria definitiva di zonizzazione con una estensione maggiore di quella ipotizzata nella relazione E.V.I., con la conferma dei precedenti indici di fabbricabilità, mentre, contraddittoriamente, si dichiara nella Relazione aggiuntiva ed esplicativa una riduzione a 1.834 vani, di cui 666 destinati all'Edilizia Economica e Popolare;
- CHE la tutela urbanistico - ambientale dei nuclei esistenti sia regolamentata con la normativa di tipo A₁ (di rispetto ambientale) prevista dalla Relazione E.V.I., risulta, però, notevolmente ridotta l'estensione della zona A₁ a favore della zona A₂, come si rileva dalla planimetria definitiva di zonizzazione, nè sono stati quantizzati i vani realizzabili in detta zona A₂;
 - L'ubicazione di una vasta area da destinare ad insediamenti di tipo artigianale in località Pilastri, e di un'altra area di dimensioni molto più ridotte presso Via Dello Stadio e una terza area nell'ambito del porto, sempre a destinazione artigianale per la cantieristica navale;
 - La dotazione, inoltre, di attrezzature anche di supporto agli impianti e delle strutture paracicettive esistenti; in fatti le attrezzature previste dal Piano sono 776.250 mq. di cui 554.622 mq. a servizio dei 16.076 abitanti originariamente previsti dal Piano e gli altri a dotazione delle strutture paracicettive, (vedi pag. 89 della Relazione E.V.I.); per cui gli standards previsti a norma del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 sono da identificarsi sulle zone omogenee F₂ e F₆ previste dalla normativa di piano benchè vi sia nella normativa della zona F₆ una commistione di varie



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuliano Mussari)

attività (commerciale, turistica, termale, etc.) che non si identificano, con gli standards di cui allo stesso D.M.; dotazione che comunque andrà adeguata al numero effettivo degli abitanti insediati e insediabili;

- Le zone F₃ localizzate nella tavola di piano corrispondono a parco pubblico - idrotermale con la possibilità di edificarvi anche strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, e per lo svago; su tali zone si è espresso a seguito della Conferenza dei Servizi, il Servizio Regionale Industria ed Artigianato, che ha fatto pervenire a questo Servizio una nota di rilievi nella quale, fra l'altro, è stato evidenziato che ad Ischia Comune sono state rilasciate le seguenti tredici concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrotermale e cioè:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1) Terme Comunali | (Comune di Ischia) |
| 2) Paludi | (Comune di Ischia) |
| 3) Hotel Continental | (Leonessa Salvatore). |
| 4) Hotel Hermitage | (Gilberto Bazzoli) |
| 5) Punta Molino | (S.p.A. Punta Molino Albergh) |
| 6) Pensione Letizia | (Pirozzi Amedeo) |
| 7) La Villarosa | (Francesco Amalfitano) |
| 8) Pineta Sirabella | (Sirabella Catello) |
| 9) La Perla | (Mario Di Ruzza) |
| 10) Floridiana | (Mario Balestrieri) |
| 11) Hotel Terme Aragona Palace | (Antonio Alaschi) |
| 12) Sant'Anna | (Ugo Germani) |
| 13) Albergo Villa Ciccio | (S.n.c. G. Osterini); |

e che sono state presentate altre dodici richieste di permessi di ricerca che potrebbero dar luogo ad altrettante concessioni di sfruttamento.



Per copia conforme

Il SEGRETARIO
(Luigi Massimo Massari)

- Il Servizio Industria ed Artigianato richiama quindi l'attenzione sul rischio di una polverizzazione dell'attività termale, oltretutto non qualificata, e per di più non disciplinata territorialmente e normativamente dal piano regolatore presentato, e suggerisce, pertanto:
- "un'analisi dei criteri di scelta dello stato di fatto, delle aree già impegnate e dei fabbisogni" perchè sia tenuto nel debito conto uno studio approvato con delibera di Giunta Regionale n. 8888/76 che individua per l'isola e in particolare per il Comune di Ischia le zone di ristrutturazione e quelle di possibile ulteriore sfruttamento della risorsa idrotermale, e fissa l'orientamento di un arresto del fenomeno della polverizzazione degli impianti per qualificare complessivamente l'utilizzazione delle risorse termali stesse.
- Il menzionato Servizio suggerisce inoltre il controllo delle fonti di inquinamento ai fini della salvaguardia del patrimonio idrotermale e la modifica degli articoli 16 e 19 delle norme di attuazione, in quanto le aree da destinarsi ad opere ed impianti di interesse sociale, dovranno essere garantiti dalle limitazioni, dai vincoli e dai caratteri da osservare anche ai fini della tutela della stessa risorsa termale, dell'attività termale in genere, dell'ambiente e del paesaggio;
- Alle zone agricole E_1 ed E_2 previste dal piano rispettivamente con indici di fabbricabilità 0.20 mc/mq. e 0.03 mc/mq; il Comune di Ischia in sede di esame delle osservazioni ha aggiunto la zona agricola E_3 , che ha attribuito all'area del Montagnone, (modificandone in tale senso l'originaria



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(Don. *Giovanni Casari*)

classificazione di zona F₁ di rispetto) ed assegnando a tale zona l'indice 0.0001 con lotto minimo di 30.000 (Trentamila) mq. in seguito all'accoglimento dell'osservazione n. 2 presentata da Trani Arcangelo;

- La viabilità principale prevista dal piano consta essenzialmente di un tronco di circumvallazione (Pilastrì - Porto) di complessivi Km. 3,5 che si ricongiunge alla s.s. 270, di strade di nuova costruzione e l'ammodernamento di circa Km. 0,7 di strade esistenti (già in parte realizzato); la viabilità secondaria a Servizio degli insediamenti esistenti e di Piano consta di complessivi Km. 13,7 di cui 9,5 Km. di nuova costruzione;
- da un esame della planimetria di piano si può constatare che la nuova viabilità proposta supera di molto i 9,5 Km. e comprende inoltre tronchi viari sovrabbondanti e non a stretto servizio delle residenze;
- CHE con nota n. 062966 del 16.1.1979 e n. 8775 del 14.2.1979 l'Amministrazione Provinciale di Napoli ha espresso il proprio Nulla Osta per quanto riguarda la rete viaria provinciale ricadente nel territorio Comunale;
- CHE il Servizio Tutela dei Beni Ambientali con nota n. 7891 del 12.7.1979 nell'esprimere parere in merito al piano di cui trattasi, ha formulato alcune osservazioni e prescrizioni, che questo Servizio riconosce indispensabili per assicurare la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali ed edificati, data l'eccezionale importanza del territorio del Comune di Ischia sotto il profilo storico - paesistico e ambientale;



= 12 =

Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Dot. *Giuseppe Massari*)

Regione Campania
Servizio Urbanistica : Piani Comunali

C O N S I D E R A T O

- CHE per quanto attiene propriamente l'assetto urbanistico previsto dal piano in esame, in via preliminare, si ritiene di dover porre in risalto che nel territorio del Comune di Ischia ricade la più importante attrezzatura portuale dell'isola, cui va riconosciuto, oltre che un ruolo di preminenza per la funzionalità dei collegamenti marittimi, anche la capacità di richiamare nel territorio di quel Comune le relative funzioni finanziarie indotte e quindi l'accentramento di attrezzature di uso pubblico e di interesse collettivo, per coprire esigenze funzionali estensibili all'intera isola e quindi da ascrivere anche fra quelle di interesse territoriale, e pertanto non si esprime parere favorevole, alla costruzione di un secondo porto turistico, indicato nella tav. 10 bis nei pressi del Castello d'Ischia;
- CHE dalla precedente considerazione deriva che l'esame del piano debba essere condotto seguendo criteri che privilegino le previsioni relative alle attrezzature e, quindi, per altro verso, diretti al contenimento delle previsioni residenziali entro i limiti di compatibilità imposte dalla esigenza abitativa ad uso della popolazione locale; e tenendo conto delle costruzioni ad uso residenziale, alberghiero o a rotazione d'uso, commerciali già realizzate nelle zone C₁ e C₂ e agricole che risultano essere, per le sole zone C sulla base di una indagine compiuta in loco dal Servizio Urbanistico nel 1979 ben 208 delle quali:
- 195 per abitazione; - 8 per attrezzature alberghiere o a rotazione d'uso, 4 per attività commerciali e 1 chiesa;



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(*Doc. Giulio Masari*)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

- CHE, per quanto innanzi argomentato, si ritiene che il piano in esame possa essere approvato con prescrizioni, modifiche e stralci che di seguito vengono specificati:

ZONA A₁ e A₂

Le delimitazioni di tali zone (territorio di rilevante interesse ambientale) sono da modificare secondo la perimetrazione indicata nella planimetria Tavola 10 bis 1:5000, per essere suddivise in tre sottozone denominate A, A₁ e A₂.

Alla sottozona A, che è stata perimetrata con tratto rosso, e comprende la fascia costiera e tutte le scogliere emergenti, va attribuita la classificazione di "Zona del centro storico ed aree circostanti di particolare pregio ambientale" e va assoggettata al vincolo conservativo con l'osservanza della normativa dell'art. 7, così come in appresso viene modificato.

Conservano, però, la loro destinazione le Zone "F" e le zone "D" ricadenti all'interno della sottozona "A", con l'esclusione delle zone attualmente classificate F₆, ricadenti in aree pinetate che vanno assimilate alla zona omogenea A. ~~La~~ ~~classificazione~~ e soggette alla normativa di cui all'art. 7

Alla sottozona A₁, che risulta formata dalle parti residue conseguenti alla delimitazione della sottozona "A" e da alcune aree perimetrata con tratto viola che per le loro caratteristiche, si è ritenuto di dover trasformare da zona A₂ in sottozona A₁, va attribuita la classificazione di "rilevante interesse ambientale" e va assoggettata alla normativa dello art. 7 bis predisposto d'ufficio.

Nella sottozona A₂, concordando con il parere del Servizio Tutela Beni Ambientali, potranno essere ammessi nuovi interven



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(Dott. *Giuseppe Massari*)

Regione Campania
Servizio Urbanistica : Piani Comunali

ti edilizi con indice di fabbricabilità fondiaria 0.30 mc/mq. comprensivi dei volumi esistenti e con l'osservanza delle norme dell'art. 8 modificato d'ufficio.

Inoltre alcune aree classificate zona A₂ dal piano son da modificarsi come segue:

- l'area situata alle pendici del Montagnone ed individuata con perimetro verde nella planimetria n. 10 bis in scala 1:5000 va trasformata in zona "agricola E", come prescritto anche dal Servizio Tutela Beni Ambientali.
- La classificazione "agricola E" va attribuita anche alle aree individuate dal predetto Servizio nelle località Campagnano e Contrada Curci e perimetrata in verde nella planimetria n. 10 bis.

ZONE C₁ e C₂

Si condividono le prescrizioni del Servizio Tutela Beni Ambientali e pertanto sono da classificare a zona con destinazione agricola le aree C₂ e A₂ site in località Campagnano, le aree C₁ site in località Monte Vezzi e Casa Monte ed infine, in località S. Michele l'area in parte classificata C₁ ed in parte A₂ e l'area C₂ nei pressi del cimitero, tutte individuate con tratto verde nella planimetria 10 bis.

Per le zone C₁ e C₂ residue, poichè sono riconoscibili caratteri cosimili in entrambe le zonizzazioni, si ritiene di prescrivere la loro unificazione in zona omogenea C con indice di fabbricabilità territoriale 0.2 mc/mq. ed utilizzazione subordinata alla preventiva approvazione dei piani particolareggiati esecutivi estesi ad uno o più comparti formanti la zona C.



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuliano Massari)

Regione Campania
Servizio Urbanistica : Piani Comunali

Ravvisandosi prioritaria l'individuazione delle aree per l'edilizia economica e popolare all'interno della stessa zona C e la conseguente formazione del relativo "piano 167" si prescrive altresì che i piani particolareggiati di cui al precedente capoverso siano formati dal Comune contemporaneamente o dopo l'adempimento di propria competenza attinenti al "piano 167". Inoltre nella individuazione delle aree per l'edilizia economica e popolare dovrà essere osservato un rapporto non superiore al 70% ^{al} volume edificabile, conforme alle indicazioni della legge n. 10/1978, stante il fabbisogno pregresso di edilizia destinata ai ceti non o meno abbienti e assegnatari provvisti di stabile residenza attiva da almeno cinque anni dalla data di assegnazione.

ZONA ARTIGIANALE D

La zona in località Pilastri, destinata ad imprese produttive a carattere artigianale, può ritenersi accoglibile in tutta la sua estensione, attesa la necessità di riordino di tali attività attualmente disseminate all'interno delle zone urbane, a cui non sembra corrispondere la riduzione della estensione della zona avanzata dal Servizio Tutela Beni Ambientali.

L'utilizzazione delle aree rimane subordinata alla formazione del piano particolareggiato che definirà nel dettaglio i vincoli e le limitazioni dirette alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia dei manufatti archeologici presenti nella zona da studiarsi d'intesa con la competente Soprintendenza, ed inoltre indicherà le aree da destinare agli standards di zona (parcheggi, verde pubblico, servizi) nel



Per copia

IL SEGRETARIO

(Dot. *[Signature]*)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

la misura stabilita dal decreto ministeriale n. 1444 del 2.4. 1968, piano da formare nel rispetto dell'eventuale vincolo idrogeologico.

Con riferimento alle predette esigenze di tutela e di salvaguardia si ritiene indispensabile ridurre l'indice di fabbricabilità fondiaria a mc. 1/mq. L'altezza massima degli edifici produttivi non dovrà superare m. 6.50.

Ancora in riferimento alla zona produttiva della località Pilastrì si suggerisce che, ai fini di ottenere un controllo pubblico circa l'utilizzazione a scopo produttivo delle aree, l'Amministrazione Comunale provveda alla formazione di un piano per insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865.

Le zone a destinazione produttiva previste nei pressi del campo sportivo e nell'area portuale possono ritenersi ammissibili con indice di densità territoriale 1.5 mc/mq. previa formazione del piano particolareggiato esteso all'intera zona.

ZONA AGRICOLA E

RL. Non si ravvisano motivi atti a giustificare la distinzione del territorio agricolo in due sottozone e conseguentemente i diversi indici di utilizzazione edilizia che peraltro apportano una disparità notevole tra le due sottozone, e pertanto, anche in riferimento ai criteri indirizzi e leggi regionali, si ritiene necessaria, al momento, la loro unificazione e la definizione di un'unica normativa predisposta d'ufficio, per la quale si rimanda alle modificazioni apportate all'articolo 12 delle norme di attuazione,



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Dot. *Giuseppe Mastri*)


Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

nell'attesa che l'Amministrazione Comunale in applicazione di quanto previsto dalla Legge regionale 20/3/1982 N. 14 provveda alla formazione della carta dell'uso del suolo consentendo così la diversificazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria per la zona territoriale omogenea E.

Nemmeno si ravvisano motivi che possono giustificare la trasformazione della collina del Montagnone in sottozona agricola E₃, sia pure con indici di utilizzazione ridotti a valori irrilevanti, come proposto dal Comune di Ischia con delibera 3.3.1977 N. 109, mentre può ritenersi congruente con i caratteri paesistici e ambientali della collina la classificazione F₁, già prevista dal piano, e che, pertanto, si conferma.

ZONA "F"

Le zone omogenee F, che delimitano aree che vengono assoggettate a vincoli di interesse pubblico e collettivo, vengono distinte in sei sottozone:

La zona classificata F₁ delimita il territorio formante fasce o aree di rispetto di particolari attrezzature e quei territori ove si riscontrano situazioni ambientali e paesistiche da tutelare.

La classificazione F₂, che si riferisce al territorio destinato a verde pubblico appare idonea ad assicurare, oltre la tutela anche l'uso pubblico delle aree individuate dal piano e pertanto tale classificazione deve essere confermata per la totalità delle aree ad essa vincolate dal piano medesimo, comprese quelle per le quali il Servizio Beni Ambientali ha proposto l'introduzione di una diversa classificazione (descritta a pag. 6 del parere di detto Servizio)



Per copia conferma
IL SEGRETARIO

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

che si appalesa ininfluyente rispetto alle finalità prefissate dalla classificazione F_2 delle norme di piano.

Quanto alla articolazione attribuita alle zone F_2 rispetto al contesto urbano, che si condivide, si osserva che appare necessario accrescere la loro organicità complessiva per ottenere una maggiore continuità dei percorsi nelle zone di verde pubblico, e pertanto, si prescrive che la classificazione F_2 venga estesa anche ad una fascia della zona attualmente adibita a campeggio e ad una fascia formata da parti delle zone A_1 , F_1 ed F_3 lungo la Via Sogliuzzo, come indicato d'ufficio nella planimetria 1:5000 del piano ^{TAV. 10 BIS} con colore giallo. Gli interventi su tali zone non potranno superare per aree interessate da attrezzature e viabilità, una superficie eccedente l'8% dell'area interessata, nel rispetto di eventuale vincolo idrogeologico.

Nella zona F_3 il piano prevede, oltre alla destinazione a parco pubblico, anche la costruzione di attrezzature ricettive alberghiere, turistiche, ecc. (come risulta dall'art. 16 delle norme di attuazione).

Al riguardo si rileva la contraddizione che insorge tra la destinazione a parco pubblico e l'ammissibilità della costruzione di nuove attrezzature turistiche, la quale, in pratica produrrebbe la vanificazione dell'uso pubblico della zona che la normativa di piano sembra invece voler privilegiare.

Affinchè tale contraddizione possa essere risolta, si ritiene necessaria l'istituzione di un rigoroso controllo pubblico dell'uso della zona F_3 da parte dell'Amministrazione Comunale, che si ritiene possa essere esercitato con sufficiente efficacia attraverso la formazione di piani particolareggiati estesi a tutte le zone F_3 .



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(Dot. *Giuseppe Massari*)

Inoltre, non può non condividersi quanto espresso dal Servizio Industria e Artigianato e si ritiene che, al fine di tutelare la risorsa idrotermale del territorio comunale e nel contempo incentivarne il razionale utilizzo, evitando soprattutto dispersioni di risorse e polverizzazione degli impianti di sfruttamento, gli interventi ulteriori nel settore debbano essere preordinati mediante un programma di individuazione e di utilizzazione delle risorse idrotermali, predisposto dall'Amministrazione Comunale, nel quale siano indicate, altresì i criteri e le norme cui devono corrispondere gli impianti di sfruttamento. Il tutto formerà oggetto dei piani particolareggiati esecutivi di cui sopra.

Le concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi impianti e la trasformazione di quelli esistenti saranno rilasciate previa stipula di apposita convenzione, da approvarsi con delibera del Consiglio Comunale.

PL.
Fino alla definizione del programma e dei piani particolareggiati, esecutivi, nessun intervento per nuovi impianti, di trasformazione e/o di ampliamento di quelli esistenti potrà essere autorizzato.

Infine per quanto riguarda in particolare le attrezzature scolastiche previste nella zona F₆, avendo presenti le prescrizioni ministeriali in vigore, si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale predisponga un piano per la edilizia scolastica, per verificare le destinazioni del piano e il grado di fattibilità delle aree prescelte, nel



Per copie conforme
IL SEGRETARIO
(Dott. Giuliano Massari)

Regione Campania
Servizio Urbanistico: Piani Comunali

rispetto del dettato del D.M. 18/12/1975, in riferimento alle situazioni di fatto ed alle esigenze programmatiche che saranno definite dall'Amministrazione Comunale. Le aree che eventualmente dovessero risultare inidonee anche ai sensi del richiamato D.M. 18/12/1975, potranno essere assimilate alla zona omogenea circostante mediante adozione di variante al piano regolatore;

- 22.
- CHE anche alla luce di quanto suggerito dagli altri Servizi Regionali e dagli Enti territorialmente interessati, le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, costituite da 24 articoli ed una tabella riassuntiva, si ritengono ammissibili con le seguenti rettifiche e modifiche, queste ultime intese anche ad assicurare la più esatta applicazione delle leggi e normative in materia urbanistica, compresa l'intervenuta legge 28.1.1977 N. 10, nonché dei criteri e direttive decisi dal Consiglio Regionale della Campania con la deliberazione del 14.10.1977 N. 173/1, con l'obbligo di adeguare lo strumento urbanistico generale nella fase di formazione dei P.P.E. alle disposizioni della legge regionale 20/3/1982 N. 14.

Art. 6 - Cancellare le parole al rigo 7° ed 8°:

- "Secondo le disposizioni contenute nel D.M. 2.4.1968" ed aggiungere "nel limite minimo, per le aree da destinare alle opere di urbanizzazione escluse le strade, di mq. 28 ad abitante" ai sensi del punto 1.4, Titolo II della legge regionale 20/3/1982 N. 14.

→ Art. 7 - Deve essere sostituito dal seguente:

- Sottozona omogenea "A" - Centro storico ed aree circostanti di particolare pregio ambientale, perimetrata con

= 21



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(Dott. *Giuliano Massari*)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

tratto rosso nella planimetria n. 10 bis in scala 1:5000. E' consentito il solo restauro conservativo - lettera a, art. 31 della legge 457/78-, che si attua mediante interventi volti a preservare il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ivi comprese le strade. Tali interventi devono rispettare gli elementi tipologici, formali e strutturali degli organismi edilizi e non modificare la loro destinazione d'uso, possono contemplare l'inserimento e l'integrazione dei servizi igienici purchè non vengano alterate le superfici, i volumi e l'aspetto esteriore delle singole unità immobiliari. Sono vietate le sopraelevazioni, nelle aree verdi o comunque libere non sono consentite nuove costruzioni, nè alterazioni del suolo, opere di sbancamento o di riporto, disalberamenti, aperture di nuove strade. I litorali sabbiosi, le scogliere ed i terreni a picco sul mare inclusi nel perimetro della zona "A" vanno conservati nel loro stato naturale con l'esclusione di costruzioni anche a carattere provvisorio.

- Eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica-edilizia- così come definiti dalle lettere e) e d) dello art. 31 legge 457/78-, quest'ultima senza modificazione delle destinazioni d'uso degli edifici esistenti e senza aumento di volume, restano vincolati alla formazione dei piani particolareggiati esecutivi (P.P.E.).
- Potrà consentirsi anche in assenza del piano particolareggiato e mediante rilascio di concessione edilizia in deroga, integrata da convenzione con l'osservanza della procedura dell'art. 3 della legge 1357/1955 e successive modificazioni, l'adeguamento e l'ammodernamento delle attrezzature alberghiere e ricettive esistenti nella

= 22 =



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuliano Rossi)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

zona A, mediante interventi di ristrutturazione ed anche di ampliamento da attuarsi in annessione all'esistenza ed entro il 20% del volume utile formante l'attrezzatura esistente.

Gli interventi sulle attrezzature alberghiere esistenti saranno consentiti soltanto se le stesse furono a suo tempo realizzate in conformità alle disposizioni di legge in materia edilizia ed urbanistica. X

- Conservano la loro destinazione le zone F e le zone D ricadenti all'interno della sottozona A, con l'eccezione per le zone F6 ricadenti in aree pinetate o comunque soggette a vincolo idrogeologico, che vengono riclassificate zone territoriali omogenee "A".

Art. 7 bis - Sottozona omogenea A₁. Territorio urbano di rilevante interesse ambientale. Nelle aree comunque inedificate ricadenti nella sottozona non sono consentite nuove costruzioni, nè alterazioni del suolo, opere di sbancamento e di riporto, disalberamenti ed aperture di nuove strade. A condizione che non vengano modificate le destinazioni d'uso, sono ammissibili interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, -così come definito dalle lettere c) e d) di cui all'art.31 della legge 457/78- a parità di superficie utile per gli immobili privi di interesse storico, artistico o ambientale. Esclusivamente nella ipotesi di restauro conservativo sono consentiti minimi incrementi per l'adeguamento dei servizi igienici degli alloggi che ne sono carenti, con un limite massimo del 10% della superficie utile dell'unità abitativa accertata e comunque, con un minimo di 4 mq. e non superiore a mq. 8 per la dotazione dei servizi igienici.

23



Per appl.
 IL SEGRETARIO
(Dott. Giuliano Mussari)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

- Eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, (lettere c) e d), art. 31, legge 457/78-, questa ultima senza modificazione delle destinazioni d'uso, degli edifici esistenti, restano vincolati alla formazione dei piani particolareggiati esecutivi (P.P.E.).
- Potrà consentirsi, anche in assenza del piano particolareggiato e mediante rilascio di concessione edilizia in deroga, integrata da convenzione, con l'osservanza della procedura dell'art. 3 della legge 1357/1955, l'adeguamento e l'ammodernamento delle attrezzature alberghiere e ricettive esistenti, in analogia alle condizioni di quanto disposto per la sottozona A, e potrà consentirsi inoltre la conversione in strutture alberghiere e ricettive a rotazione d'uso dell'edilizia esistente.

Gli interventi sulle attrezzature alberghiere esistenti saranno consentiti soltanto se le stesse furono a suo tempo, realizzate in conformità alle disposizioni di legge in materia edilizia ed urbanistica.

Art. 8 - Deve essere sostituito dal seguente:

- pl.
- Sottozona omogenea A₂ - Vecchi centri urbani ed aree adiacenti di interesse ambientale nei riguardi delle strutture edilizie esistenti sono ammessi interventi di restauro conservativo, nonché all'adeguamento igienico nel rispetto ed alle condizioni della normativa dell'art. 7 bis. Gli interventi di nuova edilizia nelle aree libere e di eventuale sopraelevazione saranno previsti da appositi piani particolareggiati esecutivi, estesi ad uno o più comparti omogenei formanti la sottozona A₂, ed elaborati in base agli indici di fabbricazione fondiaria di 0.3 mc/mq. e di fabbricabilità territoriale pari a 2370 mc/Ha che terrà



Per copia con...

IL SEGRETARIO
(Doz. Giuliano Massari)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

conto di eventuali volumi preesistenti sul fondo edificatorio definito dalla situazione particellare catastale risultante dalla data della delibera di approvazione da parte della Giunta Regionale. Il piano particolareggiato, esteso ad un intero ambito, così come indicato con perimetro e simbologia nella tav. 10 bis come zona territoriale omogenea A2, dovrà contenere aree riservate per attrezzature pubbliche, per parcheggi pubblici e per verde di quartiere nelle proporzioni di mq. 20.5 per ogni mc. 70 di nuova edilizia dei quali 18 mc per spazi pubblici a parco gioco e sport e 2.5 mq. per zone a parcheggio pubblico.

L'altezza massima della nuova edilizia raggiungibile dalle sopraelevazioni resta fissata in mt. 6.50.

- Rientreranno nei predetti piani particolareggiati anche le previsioni di nuove strutture alberghiere e ricettive a rotazione d'uso, da attuarsi con l'applicazione dell'indice fondiario innanzi fissato e da autorizzarsi con rilascio di concessione edilizia in deroga integrata da convenzione.
- L'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture alberghiere esistenti e la conversione in struttura alberghiera e ricettiva a rotazione d'uso dell'edilizia esistente sono consentite anche in assenza del piano particolareggiato con l'osservanza ed alle condizioni della normativa dello art. 8 bis.

Art. 8 bis - Gli incrementi volumetrici per l'adeguamento igienico delle unità immobiliari saranno concessi alla condizione che se ne evinca la necessità in relazione all'indice di affollamento, al numero dei componenti il



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuliano Messeri)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

nucleo familiare residente ed alle effettive deficienze dell'alloggio, da accertarsi da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 - Deve essere sostituito dal seguente:

ZONA OMOGENEA C - Le sottozone C₁ e C₂ individuate dal Piano Regolatore Generale sono unificate nella zona omogenea C comprendente aree di nuova edilizia residenziale pubblica e privata. L'edificazione delle aree è riservata prioritariamente alla edilizia economica e popolare, da comprendersi in un "piano 167" dimensionato conforme alle indicazioni dell'art. 2 della legge 28.1.1977 N. 10 e in proporzione volumetrica del 70%. L'indice di fabbricabilità territoriale del piano 167 viene fissato in 0,4 mc./mq. e l'indice di fabbricabilità fondiaria in 0.55 mc/mq. e con standard urbanistici all'interno dell'area nella misura di almeno 20.5 mq. ogni 70 mc. vuoto per pieno. Le residenze comunque realizzate nel piano 167 sono destinate esclusivamente a soggetti provvisti anche del requisito della stabile residenza attiva da almeno cinque anni dalla data della domanda di assegnazione.

Le aree non comprese nel "piano 167" sono utilizzate successivamente al compimento dell'istruttoria di competenza comunale relativa al detto piano e mediante formazione dei piani particolareggiati esecutivi estesi ad uno o più comparti formanti la zona C ed elaborati in base all'indice di fabbricabilità territoriale 0,2 mc/mq. e indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0.25 mc/mq. e con standards urbanistici complessivamente non minore di 20.5 mq. per ogni mc. 70 di volume edilizio. I Piani Particolareggiati



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(Dott. *Giuliano Massari*)

esecutivi andranno riferiti come estensione territoriale ad ambiti unitari di Zona territoriale omogenea C come risultano perimetrati nella tav. 10 bis. La volumetria realizzabile sarà quella determinata dalla applicazione alla intera area come sopra definita dell'indice di fabbricabilità territoriale di cui sopra, detraendo da questa la volumetria comunque realizzata all'interno dell'intera area oggetto del Piano Particolareggiato di Esecuzione.

Altezza massima degli edifici mt. 9.50!

Art. 10 - E' soppresso.

Art. 11 - Viene sostituito dal seguente:

ZONA OMOGENEA D - Territorio destinato all'insediamento di imprese produttive e carattere artigianale.

Sono escluse le residenze ed altre destinazioni d'uso diverse da quelle indicate. Indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 1,8 nella zona nei pressi del campo sportivo e nella zona all'interno dell'area portuale; 1,2 nella zona in località Pilastrì.

L'altezza massima degli edifici non dovrà superare m.6.50.

L'utilizzazione delle aree è subordinata alla formazione dei piani particolareggiati comprendenti l'intera zona produttiva individuata dal Piano Regolatore Generale e da formarsi con indice di densità territoriale pari ad 1,5 mc/mq. per la zona sita nei pressi del campo sportivo e nella zona all'interno dell'area portuale, e con indice 1 mc./mq. per la zona in località Pilastrì.

Il piano particolareggiato definirà nel dettaglio i vincoli e le limitazioni dirette alla tutela dell'ambiente e, per la località Pilastrì, anche alla salvaguardia dei ma-



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(Dott. Giuliano Messari)

nufatti archeologici, ed indicherà altresì le aree da destinare agli standards di zona ai sensi del D.M. 2.4.1968 n.1444. Per la zona artigianale in località Pilastrì, l'Amministrazione Comunale ~~sixxxxxxxx~~ provvederà alla formazione di un piano per insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865.

Art. 12 - Viene così integralmente modificato:

ZONE OMOGENEE E₁ - E₂ Territorio agricolo - Le due zone vengono unificate ed assoggettate ad un'unica normativa. La zona è destinata esclusivamente all'attività agricola e direttamente connesse con l'agricoltura. Gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione e alle necessità abitative dei conduttori dei fondi. La concessione ad edificare non può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, ai proprietari conduttori in economia o proprietari concedenti, affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975 N. 153 e dell'ultimo comma del capo 1.8, Titolo II, della Legge regionale 20/3/82 N. 14.

RL. L'indice di fabbricabilità fondiaria per l'edilizia ad uso abitativo è fissato in 0.003 mc/mq. Per l'edilizia relativa a locali occorrenti alla conduzione del fondo e al ricovero del bestiame è ammesso un indice di fabbricabilità fondiaria aggiuntivo di 0.002mc./mq. Tale indice di fabbricabilità corrispondente a quello minimo previsto dalla legge regionale 20/3/82 N. 14; potrà essere modificato dopo che sarà stata formata la carta d'uso del suolo di cui



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Dot. *Giuseppe Massari*)

alla richiamata legge 20/3/82 N. 14.

Le esistenti costruzioni rientranti nelle due categorie edilizie sopra indicate possono essere ampliate nella misura del 20% dell'esistente e fino ad un massimo di mc. 100 fuori terra, purchè i richiedenti la concessione edilizia abbiano i requisiti di imprenditore agricolo sopra riportati. L'altezza massima degli edifici: m. 7.50. Distanza dalle strade e dai confini come per legge.

Art. 13 - E' soppresso.

Art. 14 - Va aggiunto il seguente comma:

- ZONA OMOGENEA "F₁"

"E' vietata qualsiasi trasformazione del suolo, opere di sbancamento e di riporto, aperture di nuove strade, disalberature.

E' consentito l'uso agricolo dei suoli, nei limiti di cui al preced. art. 12.

Per le costruzioni esistenti è consentito il solo restauro conservativo con le modalità previste dall'art. 7.

La fascia costiera va conservata nel suo stato naturale; lungo i litorali sabbiosi, sono consentiti solo isolati manufatti, a carattere provvisorio, da utilizzarsi per servizi da montare ed essere aperti al pubblico uso nel limitato periodo estivo, dopo di che essere smontati e rimossi.

Art. 15 - Va aggiunto quanto segue:

- "Sono escluse costruzioni stabili e trasformazioni del suolo e del sottobosco. E' vietato il taglio degli alberi. Per le costruzioni esistenti è ammesso il solo restauro conservativo alle condizioni prescritte dall'articolo 7".

= 29



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Dot. *Massari*)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

Gli interventi (impianti, strade, etc.) potranno modificare una superficie non eccedente l'8% dell'area interessata, se la zona interessata è soggetta a vincolo idrogeologico.

Art. 16 - Viene modificato e integrato come segue:

ZONA OMOGENEA F₃ - Territorio destinato a parco pubblico e idrotermale. Sono previste attrezzature e destinazioni di interesse pubblico e attrezzature termali con i conseguenti servizi, da realizzare in modo da integrarsi nel verde esistente e nei terrazzamenti apportando il minimo possibile di trasformazione dell'ambiente ed evitando il taglio delle alberature esistenti e nel rispetto delle norme di vincolo idrogeologico laddove esistenti, sono consentite soltanto piscine per uso termale. Indice di fabbricabilità fondiaria 0.05. Rapporto di copertura 1:50. Altezza massima delle costruzioni: m. 7.

Gli interventi costruttivi sono subordinati alla formazione del programma di individuazione e di utilizzazione delle risorse termali ed alla formazione dei piani particolareggiati comprendenti l'intera estensione di ciascuna zona F₃ con l'autorizzazione, se dovuta, del Servizio competente per il vincolo idrogeologico.

Le concessioni edilizie per nuovi impianti e per la trasformazione adeguamento ed ampliamento di quelli esistenti saranno rilasciate sulla base di apposita convenzione e nel rispetto della normativa vigente per l'uso delle acque sotterranee e della legislazione vigente in merito alla tutela da inquinamenti, tenendo conto delle norme di cui al vincolo idrogeologico, laddove esistente.



Per copia conforme

IL SEGRETARIO
(Dott. *Giuliano Massari*)

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

Art. 17 - Zona omogenea F4. Nella zona balneare sono ammesse soltanto costruzioni a carattere provvisorio, da montare per il limitato periodo della stagione estiva balneare, da smontare successivamente e che siano aperte al pubblico uso.

Art. 18 - L'indice di fabbricabilità fondiaria è ridotto a 0.10 mc./mq. ed inoltre viene così integrato: Gli interventi attuativi sono subordinati alla formazione di piani particolareggiati, comprendenti estensioni organiche e funzionali di territorio, da utilizzarsi in base all'indice di fabbricabilità territoriale 0.05 mc/mq.

Art. 19 - E' così sostituito:

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA F6 - Territorio destinato ad attrezzature d'interesse comune (scolastiche, religiose, amministrative, sanitarie, etc.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 2/4/1968 N. 1444 e dal capo 1.4 del Titolo II della Legge regionale 20/3/1982 N. 14. Ogni altra diversa indicazione è da ritenersi soppressa.

L'indice di fabbricabilità fondiaria e tutte le altre norme tecniche d'attuazione saranno di volta in volta determinate sulla base anche di leggi e regolamenti specifici vigenti.

E' consentita la demolizione e ricostruzione in sito delle attrezzature d'interesse comune nei limiti volumetrici preesistenti.

Per i lotti minimi per le attrezzature scolastiche si rinvia a quanto disposto dal D.M. 2/4/68 N. 1444 e dal D.M. 18/12/1975.

= 31 =



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(Dott. *Massari*)

CAPO IV

NORME IN DEROGA

Art.22

Norme per le Industrie Alberghiere. Al fine di sopperire alla necessità di adeguamento e rinnovamento per soddisfare le esigenze di ricettività, è consentita, in deroga alle norme del P.R.G., a tutte le attività alberghiere vincolate e destinate in tal senso, esistenti alla data di adozione del Piano, comunque ricadenti, ancorché hanno terreno libero ma annesso all'esistente industria, la costruzione di corpi aggiunti o la ristrutturazione in aumento occupanti la superficie massima di 1/5 e la volumetria massima di 1/10 dell'esistente complesso, indipendentemente dal terreno disponibile, facendo salvo il rispetto delle norme di Piano relativamente alle altezze e distanze, e purché detti complessi risultino realizzati a suo tempo in conformità delle disposizioni di legge in materia edilizia.

Art.23

Norme per le sopraelevazioni nelle zone omogenee
A1. Per la esistenza di squilibri rilevantisimi nell'aspetto estetico ed al fine di consentire la realizzazione di volumi in sopraelevazione a fabbriche esistenti, nonché al fine di consentire l'armonico completamento dell'insieme, in deroga alle norme del P.R.G., nelle zone A1 sono consentite costruzioni in sopraelevazione alle stesse condizioni e nei limiti dalla legge 6.6.1967, n.765, così come prescritto all'lettera C, rinviando alla stesura del Regolamento particolare per l'attuazione.

Regione Campania
Servizio Urbanistica: Piani Comunali

ARTT. 20 e 21 - Sono unificati e così modificati:

ART. 20- DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI E DELLE COSTRUZIONI
DAL CIGLIO STRADALE.

Salvo valori più restrittivi derivanti dall'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, si ritengono qui richiamate e prescritte quelle di cui all'art; 4 del D.M. 14/1968 N. 1404 e all'art. 19 della legge 6/8/1967 N. 765.

ART. 22 - Viene così integrato:

I predetti interventi potranno consentirsi anche in assenza dei piani particolareggiati e saranno autorizzati con rilascio di concessione edilizia in deroga.

Art. 23 - Viene sostituito come segue:

Per tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, di qualunque natura e destinazione d'uso, la trasformazione è soggetta alla preventiva autorizzazione di cui al R.D. 30/12/1923 N. 3267 e al D.P.R. 24/7/1977 N. 616.

~~CHE le Norme Urbanistico-edilizie di attuazione, riportate nella tabella riépilogativa, si intendono modificate in conformità a tutto quanto osservato e prescritto nei precedenti considerato;~~

- CHE, oltre alle modifiche da introdurre negli articoli delle norme di attuazione, devono essere anche rispettate per le singole zone cui sono destinate, le norme particolari prescritte nelle considerazioni che precedono; non si applicheranno, ovviamente, le normative relative a zone sopresse;
- CHE, il Comune di Ischia, individui le zone urbane degradate nelle quali si rende opportuno il recupero del patri

REGIONE CAMPANIA

Per copia conforme

onio edilizio e urbanistico esistente a norma degli articoli 27 e seguenti della legge 457/78;

CHE per quanto attiene gli eventuali abusi urbanistici ed edilizi l'Amministrazione comunale provvederà, per quanto di sua competenza, ai sensi di quanto disposto dalla legge 17/8/1942 N. 1150 e successive modificazioni e dalla legge 28/1/1977 N. 10 e di ogni altra legge vigente in merito

R I T I E N E

CHE il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Ischia, sia meritevole di approvazione con le modifiche, gli stralci, le prescrizioni e le rettifiche contenute nelle considerazioni del presente parere;

CHE non possa accogliersi la osservazione n. 2 a firma di Trani Angelo, per quanto riguarda l'osservazione:

CHE siano da respingere tutte le rimanenti osservazioni presentate al Comune:

CHE, con le modifiche, gli stralci e le prescrizioni di cui alle considerazioni, il Piano Regolatore Generale esaminato sia conforme ai criteri e alle direttive approvati con deliberazione 14.10.1977 N. 173/1 del Consiglio Regionale della Campania;

CHE l'Amministrazione comunale provveda - tenuto conto del tempo trascorso dalla data di adozione del Piano Regolatore Generale - agli opportuni aggiornamenti derivanti da leggi e regolamenti sopravvenuti, a verificare la



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
(Dot. Giuliano Muscati)

Regione Campania
Servizio Urbanistica. Piani Comunali

fattibilità del P.R.G. ai sensi di quanto disposto dalle
leggi vigenti per i Comuni dichiarati sismici, e che, in
particolare, la destinazione d'uso del territorio sia com-
patibile con le condizioni di rischio sismico e geologi-
co.

IL RELATORE
Prof. Arch. ROMANO LANINI
Romano Lanini

Napoli, 5/5/1982



Per copia conforme
IL SEGRETARIO
[Signature]